



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 74 del 31/07/2020

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL CONTROLLO ANALOGO SULLE SOCIETA' IN HOUSE

L'anno **duemilaventi**, il giorno **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari in modalità telematica

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Presente
TOMIOTTI VALENTINA	Presente
LICON ANDREA	Presente
ANDRETTI ANGELO	Presente
MARI ROBERTO	Presente
RESCIGNO VITTORIO	Presente
DORINI MORENO	Presente
MANCINI ALESSANDRO	Presente
SCIRPOLI PASQUALINO	Presente
BONORA GUIDO	Presente
VANELLA MARA	Presente
BUOLI MONICA	Presente
BINDINI ANDREA	Assente
LUPPI MARIO	Presente
BASTIANINI MARCO	Assente
BETTONI GIANFRANCO	Assente
FACCHINI RENATA	Presente

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 3

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Massara Rosario Alberto, Della Casa Barbara..

Partecipa all'adunanza **Il Segretario Generale MELI BIANCA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARI ROBERTO** – nella sua qualità di **Presidente**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al n. **11** dell'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

- secondo quanto disposto dall'ordinamento nazionale, comunitario e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, anche tenuto conto delle modifiche introdotte in materia di controlli sulle società partecipate dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10/10/2012 che introduce nel T.U.E.L l'art. 147 *quater*, i Comuni e gli enti pubblici devono svolgere attività di vigilanza e controllo nei confronti delle proprie Società partecipate;
- la citata normativa prevede che l'affidamento possa aver luogo a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipate dagli enti locali, che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta in house e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente e gli enti pubblici che la controllano;
- in data 19/08/2016 è stato emanato il D. Lgs. n. 175/2016 ad oggetto "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 26/11/2016 il Comune di Porto Mantovano ha approvato il regolamento per l'esercizio del controllo analogo sulle società che operano *in-house providing*;

Preso atto che l'art. 2 del D. lgs. 175/2016 definisce come:

- «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;
- «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3;

Considerato che:

- il controllo analogo che viene applicato solo alle società che gestiscono servizi in *house providing*, come chiarito dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, è un controllo non di matrice civilistica, assimilabile al controllo esercitato da una maggioranza assembleare, bensì è un controllo di tipo amministrativo, paragonabile ad un controllo di tipo gerarchico. Tali controlli devono essere al tempo stesso sugli organi, e quindi strutturali, e sugli atti, ovvero sulle azioni e sui comportamenti (cfr sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 6 maggio 2002, n. 2418, sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762 e sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 13 marzo 2014, n. 1181).

Preso atto che la società ASEP Srl, nella quale il Comune di Porto Mantovano detiene una partecipazione del 97,81% , opera con il sistema dell'*in-house providing*;

Considerato che il Comune di Porto Mantovano in data 30.01.2018 protocollo ANAC n. 9205/2018, ha presentato domanda ai fini dell'iscrizione di ASEP SRL nell'Elenco delle amministrazioni che operano mediante affidamenti diretti ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del d.lgs. 50/2016;

Preso atto che con riferimento alla richiesta di iscrizione di ASEP Srl al registro delle società in house, assunta al protocollo ANAC n. 9205/2018, ANAC ha paventato delle criticità e delle carenze dei requisiti del regime di *in house providing*, così come richiesti dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici e dagli artt. 4 e 16 del D.lgs. 175/2016, in quanto non vengono ravvisati elementi utili a confermare un esercizio congiunto del controllo analogo sulla società ASEP SRL, posto che non si riserva al Coordinamento dei soci alcun potere decisionale bensì si prevedono meri poteri di controllo e di rilascio di pareri che non vincolano l'assemblea dei soci, a cui spettano in definitiva le decisioni;

Dato atto che, stante la vigente normativa entrata in vigore nel corso dell'esercizio 2016 e la necessità di adeguare gli strumenti per l'esercizio del controllo analogo congiunto alle prescrizioni di ANAC contenute nella nota assunta al protocollo del Comune di Porto Mantovano n. 23467/2019 in merito alla necessità di regolamentare diversamente l'esercizio del controllo analogo congiunto su ASEP Srl da parte dei soci, risulta necessario modificare il vigente regolamento sul controllo analogo ;

Ritenuto di conseguenza necessario modificare il regolamento che disciplina le attività di controllo analogo sulle società del comune di Porto Mantovano che operano con il sistema dell'*in house providing*, ad oggi solo la società ASEP SRL, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 26/11/2016, al fine di apportare le necessarie modifiche al regolamento a seguito dell'introduzione del D. lgs. 175/2016 e al fine di tenere conto delle prescrizioni di ANAC in materia di controllo analogo congiunto e di funzioni e poteri dell'organismo denominato "Coordinamento dei soci";

Visto lo schema di Regolamento del Controllo Analogo da esercitarsi sulle società che operano in regime di *in-house providing* del Comune di Porto Mantovano (Allegato 1);

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'Ente;

Visti gli artt. l'art. 147 *quater* e l'art. 170 comma 6 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D. lgs. 175/2016;

Visto altresì l'art. 42 del d. Lgs. 267/2000;

Sentita la commissione regolamenti;

Acquisito il parere del responsabile del Settore Ragioneria - Tributi, Controllo di Gestione e società partecipate in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Delibera

1) di approvare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2) di approvare il Regolamento del Controllo Analogo da esercitarsi sulle società *in-house providing* riportato nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, modificando di conseguenza il regolamento a suo tempo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 26/11/2016;

3) di demandare al Responsabile del Settore Ragioneria - Tributi, Controllo di gestione e sulle partecipate tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione della presente delibera;

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, stante l'urgenza di procedere;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

1. *Responsabile del servizio interessato;*
2. *Responsabile del servizio finanziario ;*

Verbalizzazione:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ La parola al Sindaco”.

SINDACO: “ Buonasera! Il punto 11 è strettamente connesso e correlato al punto 12, quindi nel mio intervento cercherò di dare una panoramica generale e poi verranno votati i punti singolarmente. Anche questo Regolamento, come i precedenti, era stato visto nella Commissione di due sabati fa, ma in quell'occasione, purtroppo, alcuni componenti della Commissione non hanno potuto partecipare.

Qual è il senso e l'esigenza di adottare questi provvedimenti? Nel 2015 noi abbiamo trasformato ASEP in una Società in house. Questa esigenza si era, a nostro parere, resa non rinviabile, in quanto ciò ha permesso, ovviamente per quanto riguarda la nostra Società, di affidare direttamente tutta una serie di servizi, compatibilmente col rispetto della normativa generale, senza dover procedere a gara. Questo ha permesso, così come stasera ha permesso di prorogare i servizi del Nido, di affidare alla nostra Società, visto che la scelta politica era di affidare ad ASEP, tutta una serie di servizi e di poterlo fare nel rispetto della norma, ma senza procedere a gara. Sempre nel 2015 abbiamo adottato l'attuale nuovo Statuto; Statuto che ovviamente ha dovuto rispondere ad alcuni dettami normativi. Nella fattispecie ASEP non può avere un fatturato che non sia pari almeno all'80% da affidamenti fatti dai soci e inoltre abbiamo ampliato l'attività e l'oggetto sociale della stessa. Abbiamo previsto – cosa che prima avevamo tolto, in quanto all'epoca la legge era diversa – anche le attività dei servizi strumentali, cioè quelli diretti, quindi direttamente svolti da ASEP all'Ente. Abbiamo inserito il trasporto scolastico ed altri servizi quale, per esempio, la gestione della casetta dell'acqua.

In assenza di una norma precisa e specifica abbiamo dotato anche la Società del Comitato dei soci. I soci hanno quindi costituito tra di loro un Comitato di controllo e di indirizzo delle attività di ASEP in un apposito Regolamento, dopodiché hanno sottoscritto una convenzione tra i soci affidatari per organizzare, gestire e prevedere l'ambito di applicazione del coordinamento dei soci. Il coordinamento dei soci attualmente è composto da tre componenti: uno in rappresentanza del Comune di Porto Mantovano, che sono io; uno in rappresentanza del Comune di San Giorgio Bigarello e uno in rappresentanza del Comune di Castelbelforte.

Nel 2016, quindi l'anno successivo a quello in cui noi abbiamo adottato tutte queste iniziative e provvedimenti, ivi compreso quello del 2015, cioè il favorire l'esclusione di soci privati all'interno della compagine sociale di ASEP – oggi infatti ASEP è partecipata solo da Comuni – sono uscite due disposizioni legislative. Si tratta del Decreto Legislativo 50, del 2016, il cosiddetto “Decreto Alpi” e del Decreto Legislativo n. 175, sempre del 2016, specificamente sulle Società partecipate, prevedendo anche apposite previsioni per quanto riguarda le Società in house.

Nella sostanza, queste normative andavano a delimitare e a specificare meglio gli obblighi e gli adempimenti che i soci hanno nei confronti della Società in house, alla quale ovviamente partecipano.

Sempre in queste leggi era previsto che le Società in house dovessero essere iscritte ad un apposito registro delle Società in house, tenuto presso ANAC. Noi, come Comune di Porto Mantovano, nel gennaio del 2018 abbiamo richiesto l'iscrizione di ASEP in questo apposito registro.

Nel settembre del 2019 ANAC ha risposto alla nostra richiesta di iscrizione chiedendo, da un lato, una integrazione documentale. Noi abbiamo fatto questo, quindi abbiamo mandato i documenti richiesti ad ANAC e successivamente, verso la fine del 2019, ha richiesto di adottare modifiche alla convenzione che regola i rapporti tra i soci e la Società, allo Statuto e, a cascata, anche al Regolamento del controllo analogo da parte dei soci, che doveva corrispondere alla convenzione.

Sostanzialmente ANAC chiede che ci sia un Comitato e un coordinamento dei soci che, a prescindere dalla quota di capitale sociale detenuta, su determinati atti fondamentali della Società debba dare la possibilità anche ai soci di minoranza di avere un potere fondamentale, nell'approvazione degli indirizzi e degli atti che adesso dirò, anche superiore ed oltre al potere dell'Assemblea dei soci. Ciò vuol dire che su alcuni atti fondamentali della Società, quali il budget, il consuntivo, il Piano degli investimenti e il Piano delle assunzioni, il parere del Comitato di coordinamento dei soci è vincolante anche rispetto all'Assemblea dei soci. A prescindere quindi dalla quota di capitale detenuta, il parere è fondamentale e ANAC auspica che questo parere sia unanime.

Questo perché? Per far sì che anche i soci di minoranza possano esercitare un controllo e avere voce in capitolo nella gestione della Società alla quale loro partecipano.

Il Comitato di coordinamento dei soci sarà composto da cinque componenti, di cui due espressione del Comune socio di maggioranza, quindi del Comune di Porto Mantovano e tre soci di minoranza. Ciò riguarda esclusivamente, come pure la convenzione di cui al punto successivo, i soci che affidano i servizi ad ASEP. Questo perché nella compagine sociale ci sono altri Comuni, oltre a quello di Porto Mantovano (San Giorgio Bigarello, Castelberforte, Castel D'Ario, che è entrato alla fine dell'anno scorso) che non affidano il servizio.

Sostanzialmente si tratta di un atto dovuto, in quanto se non ci adeguiamo alle indicazioni di ANAC ASEP non verrà iscritta nell'apposito registro delle Società in house, quindi gli altri Comuni – eccetto il Comune di Porto Mantovano, in quanto Porto Mantovano la potrà iscrivere – non potranno fare affidamenti diretti alla Società, ma ovviamente dovranno metterli a gara.

Ricordo che per il Bilancio consuntivo, chiuso al 31 dicembre 2019, ASEP ha fatturato per gli Enti soci, che non siano il Comune di Porto Mantovano, circa 760.000 euro. È logico che se questi Comuni non dovessero continuare ad affidare ad ASEP si aprirebbe il problema anche occupazionale. Questo perché le cifre sono rilevanti e importanti, in quanto la somma degli affidamenti dati direttamente dai Comuni ad ASEP ammontano, sempre per quanto riguarda il Bilancio 2019, a circa due milioni di euro. La cifra di 760.000 euro riguarda gli affidamenti dati dagli altri Enti, che non siano il Comune di Porto Mantovano, che ci permettono anche di spalmare i costi generali della Società, oltre al fatto di dare opportunità di lavoro ai dipendenti di ASEP.

Ecco quindi perché l'adozione di questo Regolamento e ecco perché il punto successivo nel quale, a cascata, verranno apportate le modifiche richieste da ANAC dello Statuto e anche per quanto riguarda la convenzione che disciplina i rapporti fra i Comuni che affidano ad ASEP”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Ci sono interventi? Poiché nessuno chiede di intervenire, pongo ai voti il punto n. 11”.

Consiglieri presenti in aula al momento del voto in modalità telematica n. 14.

Risultano assenti i consiglieri Bindini, Bastianini, Bettoni.

Voti favorevoli n. 11 (Salvarani, Tomirotti, Licon, Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella), contrari nessuno, astenuti n. 3 (Buoli, Bastianini, Bettoni).

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Pongo ai voti l’immediata eseguibilità della delibera”.

E SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 11 (Salvarani, Tomirotti, Licon, Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella), contrari nessuno, astenuti n. 3 (Buoli, Bastianini, Bettoni), immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente
MARI ROBERTO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

REGOLAMENTO per l'attuazione del "controllo analogo" sulle società in house

approvato con delibera di Consiglio Comunale n.88 del 2015;

aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del 2020

INDICE

- Articolo 1 – Riferimenti normativi ed Oggetto
- Articolo 2 – Il Controllo analogo e le sue finalità
- Articolo 3 – Coordinamento dei soci
- Articolo 4 – Ufficio del controllo delle società partecipate - Funzioni
- Articolo 5 – Rapporti con gli organi sociali
- Articolo 6 – Controllo sulla gestione da parte del Consiglio Comunale
- Articolo 7 – Controllo sulla gestione da parte della Giunta Comunale
- Articolo 8 – Poteri di indirizzo e controllo
- Articolo 9 – Controllo operativo e strumenti di monitoraggio
- Articolo 10 – Controllo concomitante
- Articolo 11 – Rispetto dei principi comunitari e della normativa pubblica
- Articolo 12 – Obblighi per gli Amministratori della Società in house
- Articolo 13 – Accesso agli atti e trasparenza
- Articolo 14 – Statuto della Società
- Articolo 15 – Abrogazione di norme
- Articolo 16 – Entrata in vigore e pubblicità

Articolo 1 – Riferimenti normativi ed Oggetto

1. Il presente Regolamento è redatto in applicazione dei principi stabiliti dal D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e in attuazione del Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito in legge con modificazioni dall'art.1, comma 1, Legge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'art. 5 del D. lgs. 50/2016 e del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

2. Il presente Regolamento disciplina le attività di vigilanza, di indirizzo e di controllo analogo esercitate dal Comune di Porto Mantovano nei confronti delle Società partecipate che operano con l'istituto dell'*in house providing* nonché quelle che gestiscono servizi pubblici locali con lo stesso istituto dell'*in house providing*, secondo quanto disposto dall'ordinamento nazionale, comunitario e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, anche tenuto conto delle modifiche introdotte in materia di controlli sulle società partecipate dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 art. 3 che introduce nel T.U.E.L 267/2000 l'art. 147 quater.

Articolo 2 – Il controllo analogo e le sue finalità

1. Il controllo analogo, applicato solo alle società che gestiscono servizi in *house providing*, si definisce come attività di vigilanza, indirizzo e controllo, analoga a quella svolta istituzionalmente dall'Ente riguardo all'attività dei propri uffici, in virtù della titolarità dei servizi pubblici locali o delle attività amministrative di competenza e del suo ruolo di garante nei confronti dell'utenza locale.

2. Ai sensi dell'Art. 2 del D.Lgs n. 175/2016, si intendono per:

- «*controllo*»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

- «*controllo analogo*»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;

- «*controllo analogo congiunto*»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- «*partecipazione indiretta*»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;

- «*società*»: gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

- «*società a controllo pubblico*»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo come definito ai sensi dell'art. 2 della lettera b) del D. Lgs. 175/2016;

- «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;

- «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1 del D. lgs. 175/2016, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3 del D. lgs. 175/2016;

3. Il Comune esercita il controllo analogo a quello che può svolgere su strutture, uffici e servizi della propria organizzazione al fine di legittimare eventuali affidamenti di servizi "in house".

4. Il Comune esercita il controllo analogo quale attività di controllo che si traduce in un potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività societaria riferita a tutti gli atti di gestione straordinaria e a quelli di gestione ordinaria ritenuti opportuni da parte del Comune. Il controllo analogo del Comune viene esercitato sia sugli organi che sulla gestione delle Società. Il controllo analogo si concretizza anche in un controllo amministrativo di tipo gerarchico.

6. il Controllo analogo congiunto, come definito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D. lgs. 175/2016, si esercita attraverso strumenti giuridici di diritto pubblico o di diritto privato, idonei a dimostrare che ciascun ente, insieme a tutti gli altri soci pubblici della società, sia effettivamente in grado di controllare ed orientare l'attività della società partecipata. L'esercizio del controllo analogo congiunto deve essere previsto nelle seguenti fonti giuridiche e/o negoziali:

- lo statuto sociale;

- i regolamenti;

- la convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. lgs. 267/2000;

La stipula della convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. lgs. 267/2000 deve prevedere l'istituzione di un apposito organismo di controllo denominato "Coordinamento dei Soci".

Articolo 3 - Coordinamento dei soci

1. Al fine di esercitare un controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri servizi, gli enti soci istituiscono un apposito organismo di controllo denominato "Coordinamento dei Soci" (in seguito denominato per brevità anche **Coordinamento**).

2. I componenti del Coordinamento dei soci sono cinque. Ai fini della nomina dei componenti del Coordinamento, al Comune che detiene la maggioranza relativa spetta la nomina di due componenti, mentre agli altri soci enti pubblici spetta la nomina di tre componenti.

3. Il Coordinamento rappresenta la sede per l'esercizio del controllo di cui al comma 1. Esso è quindi sede di informazione, consultazione, valutazione, verifica, controllo preventivo, contestuale, successivo e discussione fra soci e tra la Società e i soci, e, pertanto, di controllo analogo congiunto dei soci sull'andamento generale dell'amministrazione della società, mediante l'esercizio di un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni significative della stessa.

Alle proprie riunioni il Coordinamento può invitare l'Organo amministrativo, Il Direttore generale, se nominato, ed i componenti del Collegio sindacale.

4. Al fine di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni significative della società, spettano al Coordinamento i seguenti compiti/funzioni, da esercitarsi mediante l'emanazione di provvedimenti o pareri di natura vincolante:

a) la determinazione degli indirizzi e degli obiettivi della società, comprensivi degli indirizzi in materia di personale e di assetto organizzativo, degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, degli indirizzi sul complesso delle spese di funzionamento della società di cui all'art. 19, comma 5 del D. lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

b) l'autorizzazione all'approvazione, da parte dei competenti Organi societari, della relazione previsionale, del bilancio preventivo e del rendiconto, dei piani degli investimenti e/o industriali, dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e di lungo periodo, nonché all'effettuazione di operazioni straordinarie fuori budget di importo superiore al 20% del fatturato della società relativo all'esercizio precedente, nonché di operazioni di acquisizione e/o di dismissione di cespiti immobiliari di valore superiore al 20% del fatturato della società relativo all'esercizio precedente.

5. Il Coordinamento verifica inoltre lo stato di attuazione degli obiettivi individuati nella relazione previsionale, nei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, accertandone gli eventuali scostamenti. A tali fini, l'Organo amministrativo della società inoltra al Coordinamento, in tempo utile per il relativo esame, la bozza degli atti soggetti ad approvazione o a parere preventivo vincolante. Nel caso di eventuali scostamenti o criticità rispetto al budget annuale, l'Organo amministrativo è tenuto ad informare tempestivamente il Coordinamento, al fine di consentire il compiuto esercizio dei suoi poteri di controllo. Il Coordinamento si esprime per iscritto sugli argomenti di propria competenza e trasmette le proprie determinazioni all'Organo amministrativo della società.

6. Il Coordinamento può inoltre chiedere all'Organo amministrativo ulteriori relazioni periodiche sull'andamento della gestione e sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche al fine di individuare eventuali azioni correttive in caso di scostamento o di squilibrio finanziario.

7. Il Coordinamento è convocato, in occasione della seduta di insediamento, dall'ente socio affidante che detiene la maggiore quota di capitale della società. In tale seduta il Coordinamento nomina, fra i propri componenti, un Presidente, che dura in carica tre esercizi.

8. Il Coordinamento è convocato dal Presidente, anche su richiesta di un singolo componente, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, presso la sede della società o presso la residenza municipale di uno degli enti soci affidanti. L'avviso di

convocazione deve essere inviato, salvo casi di urgenza, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta. Il Coordinamento deve essere convocato almeno tre giorni prima della data di convocazione di ogni assemblea ordinaria o straordinaria.

9. Il Coordinamento è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte, in spirito di leale collaborazione, ricercando, ove possibile, l'unanimità dei consensi. Laddove, intervenute due sedute della riunione del Coordinamento regolarmente costituite e valide a deliberare, sia riscontrata l'impossibilità di raggiungere tale unanimità, il Coordinamento delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle sedute è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente del Coordinamento e dal Segretario verbalizzante all'uopo indicato all'inizio di ogni riunione.

10. L'organizzazione e il funzionamento del Coordinamento, per quanto non previsto nel presente regolamento, sono demandati, se necessario, ai poteri di auto determinazione e regolazione dell'organismo medesimo.

Articolo 4 – Ufficio del controllo delle società partecipate - Funzioni

1. L'ufficio preposto al controllo delle società partecipate costituisce il punto di raccordo tra l'Amministrazione comunale e gli organi societari, nonché tra i settori comunali che gestiscono gli affidamenti dei servizi pubblici locali alla società partecipata e gli organi gestionali delle predette società, fermo restando la competenza di ciascun responsabile dell'Ente, rispetto al monitoraggio e al controllo dei contratti di servizio e delle carte dei servizi relativi alla struttura di cui sono responsabili;

2. L' Ufficio cura i rapporti con la società, verifica e sollecita l'invio della documentazione e delle attività previste dal presente regolamento e presiede al controllo sulla corretta applicazione delle norme vigenti in materia societaria;

3. L'ufficio preposto assicura supporto giuridico-amministrativo agli organi dell'ente per le decisioni inerenti l'acquisizione, il mantenimento e la dismissione degli organismi partecipati e la nomina dei componenti degli organi societari.

4. L'ufficio inoltre:

-cura la tenuta e la raccolta di tutti gli statuti, regolamenti, contratti di servizio e reportistica inerenti la società;

- cura la pubblicazione e l'aggiornamento della sezione del sito web del Comune dedicata alla pubblicazione dei dati relativi ai compensi dei presidenti e dei consiglieri di amministrazione della società.

- collabora con il Coordinamento dei soci di cui all'art. 3 del presente regolamento e a tal fine può partecipare alle riunioni dell'organismo.

Articolo 5 – Rapporti con gli organi sociali

1. La Società trasmette tempestivamente al Comune copia dei verbali, recanti il resoconto delle riunioni dei propri organi.

2. La società prevede nel proprio statuto che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo le modalità disciplinate dalla Legge 12 luglio 2014, n. 120 "Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati Regolamentati ed al successivo Regolamento di attuazione approvato con DPR del 30 novembre 2012, n. 251".

Articolo 6 – Controllo sulla gestione da parte del Consiglio comunale

1. Esclusivamente previa deliberazione vincolante del Consiglio Comunale, i competenti organi della Società approvano:

- a) Il piano economico-finanziario;
- b) il budget preventivo ed ogni altro strumento di programmazione delle attività;
- c) tutte le decisioni che comportino modifiche della struttura societaria, dello statuto, dell'oggetto sociale, dei diritti dei soci;

2. La preventiva deliberazione del Consiglio comunale è atto necessario ai fini della efficacia del provvedimento societario.

3. Eventuali decisioni degli organi societari difformi dalla suddetta deliberazione consiliare, ovvero assunte in assenza della deliberazione stessa, sono da ritenersi inefficaci ed inapplicabili.

6. In merito agli argomenti individuati al comma 1, la Società trasmette tempestivamente al Comune copia dei verbali, recanti il resoconto delle riunioni dei propri organi.

Articolo 7 – Controllo sulla gestione da parte della Giunta comunale

1. Esclusivamente previa deliberazione vincolante della Giunta comunale, i competenti organi della Società approvano:

- a) Il bilancio semestrale;
- b) il bilancio d'esercizio;
- c) gli acquisti, le alienazioni, le permutate di beni immobili;
- d) l'assunzione di mutui passivi ed altre operazioni di indebitamento a medio lungo termine che non siano già previste nel budget preventivo o in ogni altro strumento di programmazione.
- e) assunzioni, anche di personale dirigenziale, a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato, o con altre forme contrattuali flessibili, di durata superiore a novanta giorni, rinnovi inclusi, ovvero di valore superiore a 10.000 euro non previsti nel Bilancio preventivo;
- f) incarichi a terzi, per qualsivoglia prestazione intellettuale professionale, di valore superiore a 10.000 euro non previsti nel Bilancio preventivo;
- g) contratti d'appalto di lavori o d'acquisto di beni o servizi, nonché qualsiasi altro atto di spesa comunque denominato, di valore superiore ai 10.000 euro non previsti nel Bilancio preventivo;
- h) locazioni di durata fino a nove anni di beni immobili;
- i) ogni decisione relativa alle modalità di gestione ed erogazione dei servizi affidati in house dal Comune alla Società, fermi restando gli obblighi imposti dai relativi Contratti di Servizio o d'Appalto;
- l) ogni altra operazione che non sia riconducibile alla ordinaria gestione della

Società.

2. La preventiva deliberazione della Giunta comunale è atto necessario ai fini della efficacia del provvedimento societario.

3. Eventuali decisioni degli organi societari difformi dalla suddetta deliberazione della Giunta, ovvero assunte in assenza della deliberazione stessa, sono da ritenersi inefficaci ed inapplicabili.

4. In merito agli argomenti individuati al comma 1, la Società trasmette tempestivamente al Comune copia dei verbali, recanti il resoconto delle riunioni dei propri organi.

Articolo 8 – Poteri di indirizzo e controllo

1. Il Comune, a norma dell'art. 170 del TUEL, in sede di approvazione del proprio bilancio previsionale stabilisce gli obiettivi che le Società devono conseguire, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.

2. Il Consiglio comunale, con propria deliberazione, può sempre definire ulteriori vincoli ed indirizzi ai quali gli organi societari si devono attenere ed ai quali la gestione della società si deve conformare.

3. Il Consiglio comunale, preferibilmente in sede di approvazione del conto consuntivo del Comune, dà atto del conseguimento degli obiettivi da parte delle Società e del rispetto dei vincoli e degli indirizzi fissati per l'esercizio precedente.

Articolo 9 - Controllo operativo e strumenti di monitoraggio

1. Al fine dell'esercizio del Controllo Analogico, all'Ufficio preposto al controllo dovrà essere trasmessa dalla Società la documentazione sulla gestione operativa utile al riscontro dell'efficienza, efficacia ed economicità del servizio gestito.

In particolare dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

a) Controllo economico finanziario e patrimoniale

- Report economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività) – a cadenza trimestrale;
- Report sui flussi di liquidità – a cadenza trimestrale;
- Report sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, contenente anche la serie di indicatori e relativa relazione illustrativa – a cadenza semestrale;
- Report tecnico-gestionali – a cadenza annuale;

b) Controllo sulla qualità dei servizi:

- Analisi dei reclami e disservizi a cadenza semestrale;
- Analisi di customer satisfaction (soddisfazione utenti/clienti) a cadenza almeno biennale;
- Analisi degli indicatori relativi ai servizi soggetti a carta dei servizi ed a contratti di servizio se richiesti dal Comune.

Articolo 10 - Controllo concomitante

1. L'ufficio preposto al controllo di cui al precedente articolo 4, sulla base della documentazione trasmessa dalla Società, assicura un monitoraggio periodico sull'andamento della società, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

Articolo 11 - Rispetto dei principi comunitari e della normativa pubblica

1. La Società in house, qualora ne fosse sprovvista, deve adottare specifici Regolamenti sulle seguenti materie:
 - regolamento delle gare per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori;
 - regolamento per l'assunzione del personale;
 - regolamenti per l'adozione da parte della società di modelli organizzativi coerenti con il D. Lgs. n. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
 - regolamento in materia di trasparenza ex D. Lgs. n. 33/ 2013;
 - regolamento in materia di anticorruzione ex Legge 190/2012 e coerente con le linee guida approvate dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nella Determinazione n. 8 del 17/6/2015.
2. I regolamenti sono pubblicati sui siti istituzionali del Comune e della Società.
3. Il regolamento delle gare dovrà tenere conto dei principi dettati dalle direttive comunitarie e dalla normativa pubblica in materia, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e "par condicio".
4. Il regolamento per l'assunzione del personale dovrà tenere conto dei principi di trasparenza, imparzialità e pari opportunità e della normativa pubblica in materia di personale.
5. La Società provvede ad inviare al Comune copia dei Regolamenti approvati ed invia qualsiasi modifica e adeguamento normativo agli stessi entro 30 giorni dall'approvazione.

Articolo 12 – Obblighi per gli Amministratori della Società in House

1. Gli organi amministrativi delle società in house, al fine di garantire che l'attività di queste ultime si sviluppi in maniera armonica e coordinata con l'azione amministrativa del Comune, sono obbligati a conformarsi agli indirizzi gestionali impartiti dagli organi di governo comunali e ad uniformare la propria condotta alle direttive di coordinamento emanate di cui al precedente art. 2.
2. Essi inoltre ottemperano tempestivamente alle disposizioni e ai rilievi formulati dagli organi comunali preposti al controllo, assicurando la tempestiva adozione delle misure correttive indicate dal Comune, in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari, al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e per garantire la regolarità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi gestiti.
3. In caso di gravi e/o reiterate violazioni degli indirizzi ricevuti o di omissioni degli obblighi previsti dalla legge e dal presente regolamento, possono essere, previa motivata deliberazione della Giunta Comunale, rimossi dall'incarico con provvedimento dell'Organo competente alla designazione o alla nomina.

Articolo 13 – Accesso agli atti e trasparenza

1. Le Società in house sono assoggettate al diritto di accesso, normato dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, il quale, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.
2. Al fine di garantire la trasparenza, intesa come accessibilità alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo

di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, i principi di cui al decreto legislativo 33/2013 sono estesi alle Società.

3. Nel caso in cui i documenti oggetto della richiesta presentino evidenti elementi di riservatezza, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di privacy, trova applicazione la disciplina prevista dalla legge 241/90 e s.m.i. e il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR).

Articolo 14 – Statuto della Società

1. Qualora lo statuto di una società partecipata dal Comune di Porto Mantovano che intende operare con l'istituto dell'*in-house providing* non sia coerente con le prescrizioni contenute nel presente regolamento, entro e non oltre 180 giorni dalla sua comunicazione, la società deve trasfonderne i contenuti nel proprio Statuto, anche in forma di allegato dello stesso.

2. Sono in ogni caso fatte salve tutte le eventuali ulteriori prescrizioni previste dai singoli statuti delle società in house partecipate dal Comune di Porto Mantovano non regolamentate dal presente regolamento.

Articolo 15 – Abrogazione di norme

1. Sono da intendersi abrogate tutte le disposizioni regolamentari del Comune non compatibili con i principi e le norme contenute nel presente Regolamento.

Articolo 16 – Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.

2. Il presente Regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Porto Mantovano in "Amministrazione trasparente", nelle sottosezioni "regolamenti" e "società partecipate".

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento le vigenti disposizioni del codice civile e di legge, ed in particolare il D.Lgs. n.175/2016 e sue modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE TRIBUTI - CONTROLLO DI GESTIONE
CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO SOCIETA' PARTECIPATE

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL CONTROLLO ANALOGO SULLE SOCIETA' IN HOUSE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica.

Note:

Li, 18/07/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL CONTROLLO ANALOGO SULLE SOCIETA' IN HOUSE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile.

Note:

Li, 18/07/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 74 del 31/07/2020

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL CONTROLLO ANALOGO SULLE SOCIETA' IN HOUSE.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a partire dal **14/08/2020** e sino al **29/08/2020** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Porto Mantovano li, 14/08/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 74 del 31/07/2020

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL CONTROLLO ANALOGO SULLE SOCIETA' IN HOUSE.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **14/08/2020** é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il **25/08/2020**

Porto Mantovano li, 05/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)